

Da: articolo28 <articolo28@pec.it>

Inviato: sabato 12 marzo 2022 18:23

A:

Oggetto: Informazioni sulle conseguenze della Sentenza Tribunale di Pisa Nr.1842/21

Allegati: 0. Intimazione FNOMCeO.pdf; 1. Comirnaty Riassunto caratteristiche del prodotto.pdf; 2. Nota Ministero della Sanità 24.12.2020 - Copia.pdf; 3. Nota Aifa 17.12.2021.pdf; 4. FNOMCeO Comunicazione NR 60 22.03.2021.pdf; 5. FNOMCeO Documento sui vaccini 8 luglio 2016.pdf; 6. TAR Lazio Sentenza 15.01.2022.pdf; 7. Sentenza Tribunale di Pisa Nr. 1842 2021.pdf; 8. X_Art. 3 bis Legge 76 2021.pdf

Oggetto: **Informazioni sulle conseguenze** della Sentenza Tribunale di Pisa Nr. 1842/21 – **illegittimità dello stato di emergenza.**

Egr. Dottore, Gentile Dottoressa,

La Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri in data 27-01-2022 ha ricevuto una intimazione che portiamo alla Sua attenzione, qui in allegato con tutti gli Atti allegati in essa richiamati.

Riteniamo utile inviargliene copia per Sua conoscenza e utilità, con preghiera di leggerla con attenzione e **metterla in relazione** con la recentissima successiva sentenza del Tribunale di Pisa Nr. 1842/21, pubblicata in data 17-02-2022.

Nella Sentenza in pratica il Magistrato dichiara l'illegittimità dello stato di emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020 (pag. 23, penultimo allegato). Da questi documenti che Lei riceve e dalla Sentenza si comprende bene che essi mettono in grave crisi tutta la costruzione che è stata fatta dal Governo *circa la non punibilità del personale medico e in specie di coloro che hanno provveduto alle inoculazioni* seguendo le disposizioni del Governo o dei Governi delle Regioni.

L'illegittimità dello Stato di Emergenza inoltre porta altre conseguenze e inevitabili, intuitive, ripercussioni anche all'applicazione dell'art. 3 bis della Legge 76/2021 (c.d. "scudo penale") che è ancora la propria vigenza, e validità, proprio nello stato di emergenza (ultimo allegato).

Considerato che la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.).

Considerato che tutto il personale medico porta con sé una responsabilità ulteriore, nella qualità di pubblico ufficiale, con gravi conseguenze che sfociano anche nella sfera della proprietà personale (art. 28 della Costituzione) abbiamo pensato che fosse necessario dare questa informazione in modo particolare a tutto il personale medico.

E' una informazione che pare non essere fornita dagli Ordini di Appartenenza e che riteniamo invece dovrebbe essere di comune condivisione.

Ci è gradita l'occasione per porgerLe distinti saluti.

Lista degli Allegati:

- Intimazione FnomCeO e Ordini Medici 27.01.2022-1
- Comirnaty Riassunto caratteristiche del prodotto
- Nota Ministero della Sanità 24.12.2020
- Nota Aifa 17.12.2021
- FNOMCeO Comunicazione NR 60 22.03.2021
- FNOMCeO Documento sui vaccini 8 luglio 2016
- TAR Lazio Sentenza 15.01.2022
- sentenza del Tribunale di Pisa Nr. 1842/21
- art. 3 bis della Legge 76/2021